

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE DELLA BANCA DELLE ORE

Art. 1: Oggetto

Art. 2: Adesione alla banca delle ore

Art. 3: Modalità di fruizione delle ore accantonate

Art. 4: Modalità di fruizione delle ore per i dipendenti che non
aderiscono alla banca

Art. 5: Norma finale

Montanari D.
107
Prof. Bobbio
Carlo Anton
Rob. V.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE DELLA BANCA DELLE ORE

1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina all'interno dell'Azienda Ospedaliera Bolognini, ai fini dell'applicazione, l'istituto della "Banca delle ore", in ottemperanza all'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità 98/01.

L'istituzione della banca delle ore è condizione per la fruizione da parte dei lavoratori delle prestazioni di lavoro straordinario, sotto forma di permesso compensativo o di ore retribuite.

2. ADESIONE ALLA BANCA DELLE ORE

L'adesione alla banca delle ore da parte del singolo lavoratore è volontaria e dovrà essere effettuata con apposita dichiarazione sottoscritta entro i termini fissati dall'Azienda e comunicati ai lavoratori con apposito avviso.

Per i neo assunti l'eventuale adesione alla banca dovrà essere effettuata al momento dell'assunzione. A tal fine si provvederà ad approntare e rendere disponibile apposita modulistica.

L'adesione alla banca delle ore può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà valore per l'anno successivo.

L'eventuale volontà di aderire alla banca per coloro che non vi abbiano già aderito potrà essere effettuata entro la data di cui al comma precedente.

3. MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE ORE ACCANTONATE

Ai sensi dell'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL 98/01 Comparto Sanità confluiscono nel conto individuale del dipendente le ore di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate, nel limite di 180 ore annue (art. 34 c. 3 CCNL 98/01), e nei diversi limiti contrattuali per il personale part-time.

Le ore accantonate, già depurate delle eventuali maggiorazioni relative da porre in liquidazione nel mese successivo all'effettuazione della prestazione, possono essere:

- ♦ Chieste in liquidazione per il pagamento semestrale nei mesi di marzo e settembre di ogni anno;
- ♦ Chieste quali riposi compensativi o recupero ore, concordati con il Responsabile del servizio e recuperati a giornate intere o frazione di esse fino alla singola ora.

Le ore al 31/12 di ogni anno non richieste in liquidazione devono essere recuperate entro i 12 mesi successivi. Qualora non recuperate verranno liquidate in relazione alla disponibilità del fondo. Solo in caso di mancanza di disponibilità del fondo verranno riportate all'anno successivo.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Comitato", "all.", and "Menzel"]

4. MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE ORE PER I DIPENDENTI CHE NON ADERISCONO ALLA BANCA

I lavoratori che non intendano aderire alla banca delle ore hanno titolo all'applicazione dell'art. 34 c. 6 del CCNL 98/01.

Potranno, quindi, usufruire esclusivamente dei riposi sostitutivi e non anche della liquidazione delle ore di lavoro straordinario.

I riposi sostitutivi possono essere fruiti, compatibilmente alle esigenze di servizio, entro il periodo massimo di 6 mesi.

5. NORMA FINALE

- a. Rientreranno nell'istituto della banca delle ore tutte le ore maturate a decorrere dal 01/01/2008.
- b. Le ore prodotte antecedentemente all'anno 2008 saranno recuperate o liquidate, compatibilmente con la disponibilità del fondo, in percentuale uguale per tutti
- c. Quanto non liquidato dovrà essere posto in recupero entro il biennio 2009-2010.
- d. Le ore di lavoro straordinario prodotte per chiamata di reperibilità vengono sempre liquidate e non confluiscono mai nella banca delle ore.
- e. Non confluiscono nella Banca delle ore le ore prodotte oltre l'orario contrattuale dai titolari di posizioni organizzativa.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]